

Impianti BESS: il MASE pubblica la Guida Operativa per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica

19/04/2024

AUTORI

Pinella Altiero

Partner



Marco Muscettola

Partner



Alessia Francesca

Sblendido

Associate



In data 16 aprile 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “**MASE**”) ha pubblicato la Guida operativa per la predisposizione della documentazione per le istanze di Autorizzazione Unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone (la “**Guida Operativa**”).



La Guida Operativa si applica ai procedimenti di Autorizzazione Unica (“**AU**”) dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone di competenza statale ai sensi dell’art. 1, comma 2-quater lett. b), del Decreto Legge del 7 febbraio 2002, n. 7 (“**D.L. 7/2002**”)¹.

1. Modalità di svolgimento dei procedimenti

L’ art. 1, comma 2-quater lett. b), del D.L. 7/2002 prevede l’esclusione dalla disciplina di AU per tutti gli impianti di potenza inferiore a 10 MW.

I procedimenti² si svolgono ai sensi della Legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

1 Art. 1, comma 2-quater lett. b), del D.L. 7/2002: “La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure: (...) b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

2 Ai sensi del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n. 9, la competenza al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di progetti ubicati nel territorio della Regione Sicilia non è attribuita al MASE ma è attribuita al Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana.



- (i) Trasmissione da parte del proponente dell'istanza di AU e dei relativi allegati alla Divisione IV della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (DG-FTA) del MASE;
- (ii) acquisizione dell'istanza di AU ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione al protocollo MASE);
- (iii) esame della documentazione progettuale e amministrativa;
- (iv) eventuali richieste di integrazione della domanda;
- (v) avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione agli Enti ed alle Amministrazioni competenti a pronunciarsi sul progetto;
- (vi) acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza;
- (vii) analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni³;
- (viii) inserimento della documentazione antimafia;
- (ix) eventuale svolgimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- (x) verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;
- (xi) eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;
- (xii) predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;
- (xiii) predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il proponente dovrà dare corso alle attività successive che consistono sinteticamente in:

- ottemperanza di tutte le prescrizioni ante-operam disposte dal decreto autorizzativo, ed
- eventuale acquisizione di autorizzazioni/ approvazioni/ nulla osta di secondo livello previste dalla normativa specialistica.

2. Informazioni sulle fasi successive all'AU

Ai sensi dell'art. 1-quater, comma 1, del Decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 ("D.L. 239/2003")⁴, il titolo autorizzativo decade qualora il proponente non

³ Tutta la corrispondenza tra il Proponente e gli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi dovrà essere inviata anche all'Amministrazione procedente, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

⁴ Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione



comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa entro 12 mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. I 12 mesi si intendono al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

È quindi obbligatorio, in caso di ritardo dell'avvio dei lavori rispetto al termine fissato dalla norma, che il proponente comunichi formalmente all'Amministrazione competente il ritardo rispetto al termine originariamente fissato e le cause di forza maggiore che lo hanno determinato.

Con riferimento, infine, ad eventuali ritardi rispetto al termine di fine lavori, previsto nel cronoprogramma e approvato tramite il decreto autorizzativo, è necessario che il proponente formalizzi opportuna richiesta di proroga da trasmettere prima della scadenza del termine medesimo, motivando il ritardo e indicando la nuova data di conclusione dei lavori.

Resta fermo che tale procedura è funzionale al solo mantenimento della validità ed efficacia del titolo autorizzativo e non costituisce deroga ad eventuali prescrizioni o obblighi a carico dal proponente, derivanti da norme, provvedimenti amministrativi o accordi contrattuali con altri soggetti, pubblici o privati, riguardanti l'entrata in esercizio dell'impianto.

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni, disposte con il decreto di Autorizzazione Unica, è di competenza di ciascun soggetto, ente, amministrazione che ha disposto la prescrizione nell'ambito del procedimento.

Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo della Guida Operativa disponibile al seguente link [www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio Energia/Energia Elettrica/autorizzazioni_uniche/guida_operativa_procedimenti_BESS.pdf](http://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/autorizzazioni_uniche/guida_operativa_procedimenti_BESS.pdf)

LEXIA ENERGY TEAM



Marco Muscettola

Partner



Pinella Altiero

Partner



è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.



Mattia Argento
Counsel
 



Nicoletta Bezzi
Senior Associate
 



Beatrice Buntin
Senior Associate
 



Ida Raimondo
Senior Associate
 



**Alessia Francesca
Sblendido**
Associate
 



Matteo Vagnoli
Associate
 



Sara Del Peschio
Liberatore
Associate
 

Il presente documento è fornito a scopo informativo generale e non intende fornire consulenza o consigli legali sugli argomenti trattati. I destinatari di questo documento non possono fare affidamento sui suoi contenuti. LEXIA Avvocati e/o i professionisti dello studio non possono essere ritenuti in alcun modo responsabili dei contenuti del presente documento, sulla base di un mandato professionale o su qualsiasi altra base.